



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XII - n. 2-2017**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**24**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XII - n. 2-2017  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

G. Bianco, R. Rolli  
M. Ferrante, P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

# *Diritti fondamentali e fattore religioso in Internet: un Giano bifronte fra nuove opportunità e inedite insidie.*

FULVIA ABBONDANTE

## *Luci e ombre della libertà religiosa in rete*

Il vorticoso sviluppo di Internet negli ultimi dieci anni ha prodotto una rivoluzione epocale nel modo di concepire i diritti e ciò vale anche per la libertà religiosa. Le confessioni storicamente consolidate sfruttano, oramai da tempo, la diffusività del *web* a fini “culturali” o per divulgare il messaggio di fede in maniera più penetrante e capillare grazie anche all’interattività e alla possibilità di condivisione sincronica e diacronica di contenuti video e l’utilizzo delle piattaforme *social*<sup>1</sup>. La *net* ha favorito forme più incisive di propaganda e proselitismo per i nuovi movimenti religiosi – che nella rete trovano un ambiente meno ostile rispetto a quello *offline* – una realtà che comprende manifestazioni diversissime fra loro e in continua evoluzione<sup>2</sup>. Questi fenomeni vengono identificati con l’espressione *religion online* da distinguersi dall’*online religion*<sup>3</sup> dove il *web* è elemento coesistente del credo religioso: una modo di estrinsecare il proprio vissuto con il trascendente ancora inesplorato e che conferma il tendenziale processo di ricerca di modelli inediti di spiritualità in controtendenza rispetto al processo di

---

<sup>1</sup> Si leggano sul punto le parole di Papa Francesco nel *Messaggio per la XLVIII giornata mondiale delle comunicazioni sociali*, 1 giugno 2014, p. 1, nel quale peraltro vengono evidenziati anche i limiti dell’uso di Internet e dei social media in quanto mezzi in grado di allontanare il cristiano dalla carità come espressione dell’apertura e della dedizione all’altro. Il messaggio è reperibile al sito internet [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco\\_20140124\\_messaggio-comunicazioni-sociali.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html).

<sup>2</sup> Sulla diffidenza mostrata nei confronti di tali manifestazioni della religiosità si v. STEFANO CECANTI, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multiethniche*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 201 ss.

<sup>3</sup> CRISTOPHER HELLAND, *Online religion as lived religion. Methodological issues in the study of religious participation on the internet*, in *Heidelberg Journal of Religions on the Internet*, 2005, p. 1 ss si v. FABRIZIO VECOLI, *La religione ai tempi del web*, Laterza, Bari, 2013.

secolarizzazione che ha caratterizzato il secolo breve<sup>4</sup>. D'altro canto anche i singoli trovano, nell'innovazione tecnologica, inusuali forme di espressione del sentimento religioso e della professione del culto rendendosi nell'ambiente digitale più sfumato il confine fra pubblico e privato<sup>5</sup>. Lo spazio digitale più che una realtà virtuale – un ossimoro in quanto “virtuale” rimanda a qualcosa di “simulato” in pratica di non reale – rappresenta una dimensione semmai parallela e immateriale alla realtà fisica, in grado di assicurare una libertà religiosa plurale di accogliere cioè tutte le possibili varianti e significati in cui essa si esplica.

Il termine Internet ha perciò assunto nel tempo un duplice significato che permette di comprendere come il mondo *offline* e quello *online* siano indissolubilmente collegati. In una prima accezione il *web* è espressione dalle complesse infrastrutture all'interno delle quali circolano pacchetti di dati e informazioni. In una seconda accezione la *net* è invece un luogo in cui gli elementi fisici trasformano la mole di informazioni in un nuovo “ecosistema” di diritti, possibilità e servizi – ma anche di doveri, illeciti e rischi – che si sovrappone e integra, in una dimensione immateriale, al mondo materiale a cui siamo abituati<sup>6</sup> e che viene definito *cyberspazio*. La tecnologia è, dunque, il momento di congiuntura fra le due realtà che sono in continua osmosi e in rapporto di reciproca interdipendenza. La possibilità di accedere all'ele-

---

<sup>4</sup> La dottrina sociologica definisce questi nuovi fenomeni con l'espressione *digital religion* in particolare VINCENZO PACE, *La comunicazione invisibile, Le religioni in Internet*, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo, 2013. L'A. rileva come attraverso lo studio di siti *web* è possibile osservare un vero e proprio laboratorio religioso interplanetario. Soggetti più lontani e diversi possono confrontarsi su temi quali Dio, fede, riti, credenze, esperienze mistiche. Il dibattito non si limita peraltro a uno mero scambio di informazioni, ma è rappresentato dalla costruzione di micro-sistemi religiosi con nuovi credenti e praticanti riuniti attorno appunto a comunità invisibili in cui l'espressione del sacro si compie nel privato per mezzo di un *click*. La sfida per il giurista sarà, dunque, comprendere se il fenomeno possa assurgere ad un vero e proprio “diritto religioso” nell'accezione data da MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Comunità e Soggettività*, Pellegrini, Cosenza, 2006, p. 291 “quale elemento fondante degli ordinamenti confessionali, ossia, la sua funzione di collegamento, nel senso di *religare*, del sociale allo spirituale”.

<sup>5</sup> Sulla circolarità tra dimensione pubblica e privata del sentire religioso in rete rispetto alle confessioni storicamente conosciute AGATINO CAIROLA, *Linguaggi religiosi e laicità: a partire dai nuovi strumenti di comunicazione*, in ADRIANA CIANCIO, GIOVANNA DE MINICO, MASSIMO VILLONE, *Nuovi mezzi di comunicazione e identità*, Aracne, Roma, 2012, p. 131 nota come nel mondo dei *social network*, si dia spazio a forme di comunicazione basate più su aspetti emozionali che non su processi di ricerca interiori. La possibilità di un'interazione immediata con gli altri soggetti fa emergere il lato individuale del sentire religioso mentre l'apparente esperienza comunitaria vissuta sulla *net* è più che altro “pubblicizzazione” di momenti personali.

<sup>6</sup> Così GUIDO D'IPPOLITO, *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, in GUIDO D'IPPOLITO, MARIA ROMANA ALLEGRI (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Atti del Convegno del 31 marzo 2017 Sapienza Università di Roma Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Aracne, Roma, 2017, p. 65.

mento fisico come sopradescritto, in quanto strumentale all'esercizio di altri diritti, e quindi anche della libertà religiosa, non può configurarsi come un mero diritto al mezzo ma va considerato come un diritto sociale<sup>7</sup> se come osserva attenta dottrina «Internet diventa la leva virtuale con effetti reali, essenziale a rimuovere le iniziali disuguaglianze che ostacolano la piena realizzazione della persona umana»<sup>8</sup>. La configurabilità di un diritto *alla rete* pone peraltro non pochi problemi di ordine teorico. Limitandoci al dibattito italiano, si discute sulla necessità o meno di introdurre un nuovo articolo in Costituzione<sup>9</sup> che espressamente lo preveda o sia possibile ancorare tale

<sup>7</sup> Sulla configurazione del diritto di accesso a Internet come diritto sociale tra i primi in dottrina GIOVANNA DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, Aracne, Roma, 2012, p. 131. Più specificamente individua il contenuto di tale diritto in “una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell'istruzione, della sanità e della previdenza. un servizio universale. che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica” TOMMASO EDUARDO FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2011, spec. p. 8.

<sup>8</sup> GIOVANNA DE MINICO, *Diritti, Regole, Internet*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2011, pp. 1-38.

<sup>9</sup> La prima proposta di una revisione costituzionale per introdurre un'esplicita tutela del diritto di accesso a Internet fu di Stefano Rodotà e contenuta nel disegno di legge S. 2485: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I» ed appoggiata, con qualche distinguo, da GAETANO AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Politica del diritto*, n. 3, 2011, pp. 367-378. Similmente ID., *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2011, pp. 1-10. La dottrina prevalente, infatti, ha sempre ritenuto l'interpretazione del diritto di accesso a Internet essenzialmente come diritto di natura sociale così come prospettato nel testo. Oltre GIOVANNA DE MINICO, cit., si v. anche *ex multis* LORENZO CUOCOLO, *La qualificazione giuridica dell'accesso a Internet tra retoriche globali e dimensione sociale*, in *Politica del Diritto*, n. 2-3, 2012, pp. 263-287; ID., *Uguaglianza e accesso a Internet*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 6 marzo 2013; PAOLA MARSOCCI, *Lo spazio di Internet nel costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2011, pp.1-16; ORESTE POLLICINO, ELISA BERTOLINI, VALERIO LUBELLO (a cura di), *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, Aracne, Roma, 2013; MARINA PIETRANGELO, *Oltre l'accesso a internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali. A proposito del diritto di accesso ad Internet*, in MICHELE NISTICÒ e PAOLO PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2014, pp.169-188; A tal proposito il primo documento, sebbene non vincolante, a contenere un espresso richiamo al diritto di accesso è la *Dichiarazione dei diritti in Internet*, elaborata in seno alla Camera dei Deputati e pubblicata il 28 luglio 2015, dove peraltro la natura duplice del diritto di accesso (individuale e sociale) appare in tutta la sua evidenza. Sull'ambiguità del diritto di accesso si vedano le riflessioni di MARIA ROMANA ALLEGRI, *Una premessa, qualche considerazione introduttiva e qualche riflessione sul ciberspazio come ambiente di rilevanza giuridica*, in MARIA ROMANA ALLEGRI, GUIDO D'IPPOLITO (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, cit., pp.14-15, che osserva giustamente quanto Internet individui una specifica tecnologia, in un possibile futuro, superabile. Di qui la costituzionalizzazione non del diritto di accesso ad Internet quanto un più ampio diritto di accesso al cyberspazio indipendentemente dalla struttura fisica che ne consenta l'entrata. Più recentemente e nel senso del diritto di accesso, si veda la proposta di legge di revisione costituzionale presentata nel corso della XVII legislatura (S. 1317), che prevede l'inserimento nell'art. 21 Cost. di un secondo comma così formulato: «Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete internet. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo

diritto a una lettura combinata degli art 2 e 3 comma 2 della Costituzione<sup>10</sup>. Più problematico è rendere effettivo il diritto alla connessione<sup>11</sup> aspetto questo legato a problemi di ordine economico e alle incessanti trasformazioni tecnologiche<sup>12</sup>.

Se l'accesso alla rete è la porta di ingresso per immergersi nel mondo digitale una volta entrati nel *cyberspazio* i diritti vivono e si sviluppano in un ambiente molto diverso da quello *offline*. La scienza giuridica si trova così a ragionare con categorie concettuali poco aderenti al nuovo universo e per certi versi antitetici rispetto a paradigmi ritenuti oramai consolidati e dati per immutabili<sup>13</sup>. La possibilità di esercizio simultaneo di più diritti in uno spazio praticamente senza confini aumenta la probabilità di conflittualità<sup>14</sup>. Il punto cruciale della questione è che in rete la prima fase di quasi anomia ha ceduto il passo ad un regolazione dei privati che mal si concilia con termini come “bilanciamento” e ragionevolezza. In secondo luogo, la complessa architettura della *net* prevede che l'effettiva garanzia dei diritti

---

diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica». Da ultimo si v. il progetto per l'introduzione dell'art. 34-bis Cost. Questi è stato dapprima presentato al Senato il 10 luglio 2014, a firma dell'on. Francesco Campanella (A.S. n. 1561, relatore on. Francesco Palermo). Successivamente il 14 gennaio 2015, è stata presentata alla Camera dei Deputati (A. C. n. 2816), con primo firmatario l'on. Paolo Coppola, la cui paternità è però del dott. Guido d'Ippolito. Quest'ultimo ha illustrato il contenuto in *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, cit., pp. 65-81.

<sup>10</sup> Così GIOVANNA DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, cit., p. 131. Dissente da tale impostazione PASQUALE COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in *Consulta OnLine*, 17 ottobre 2012; ID., *Audizione in merito ai d.d.l. costituzionali 1317 e 1561 sul diritto di accesso a Internet, tenuta dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica il 10 marzo 2015*, in *Federalismi.it*, Focus TMT, n. 1, 2015.

<sup>11</sup> La questione del *digital divide* è stata affrontata tra gli altri VALERIA BIANCHINI, ALFONSO DESIDERIO, *Atlante del divario digitale*, in *I quaderni speciali di Limes*, 2001, n. 1, suppl., p. 42 ss.; TOMMASO PUCCI, *Il diritto all'accesso nella società dell'informazione e della conoscenza. Il digital divide*, in *Informatica e diritto*, 2002, p. 119 ss.; GIUSEPPE ANZERA, FRANCESCA COMUNELLO (a cura di), *Mondi digitali. Riflessioni e analisi sul Digital Divide*, Guerini Associati, Milano, 2005; MARINA DA BORMIDA, DARIA DOMENICI, *Software libero, copyleft e digital divide*, in *Diritto d'autore e nuove tecnologie*, 2006, n. 2, p. 143 ss.; LAURA SARTORI, *Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali*, il Mulino, Bologna, 2006; EUGENIO DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano, 2008; SARA BENTIVEGNA, *Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione*, Laterza, Roma – Bari, 2009, p. 240 ss.

<sup>12</sup> Particolarmente illuminanti sulle criticità legate alla piena effettività del diritto di accesso le osservazioni di PAOLO PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in <http://www.giurcost.org/studi/passaglia5.pdf>, pp. 6-19.

<sup>13</sup> GIOVANNI PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in GIOVANNI PITRUZZELLA, ORESTE POLLICINO, STEFANO QUINTARELLI (a cura di), *Parole e Potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017, p.95.

<sup>14</sup> Sul punto LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoe\_chiesa.it)*, n. 35, 2012, 19 novembre 2012, p.4.

passi attraverso l'intermediazione dei soggetti erogatori dei servizi, per lo più le *Big Companies* statunitensi, che hanno come obiettivo principale il profitto economico. Questo tema risulta evidente quando si ragiona della tutela della *privacy* in rete: un diritto a cui il più delle volte inconsapevolmente rinunciamo quando entriamo in contatto con il *web*. Il terzo problema è legato all'assenza di un'educazione digitale che espone gli internauti ed in particolar modo i soggetti vulnerabili, minori *in primis*, a numerosi rischi: dall'adescamento in rete, o forme di manipolazione psicologica da parte di guru o *leaders* carismatici, al *cyberbullismo* ed altre ipotesi delittuose<sup>15</sup>. Nei paragrafi successivi si tenterà di suggerire alcune criticità emerse rispetto all'esercizio della libertà religiosa nel *cyberspazio*.

## 2. Le regole opache dei social network e il bilanciamento fra *hate speech* e libertà di culto

La rete, salutata come la dimensione in cui il *marketplace of ideas* e dunque anche la libertà religiosa quale *freedom of speech* avrebbe trovato la sua più ampia realizzazione, si è rivelata un ambiente favorevole anche al diffondersi dell'intolleranza e dell'odio nelle sue forme più virulente amplificando atteggiamenti già presenti *offline*. La categoria dell' *hate speech* come ipotesi limitativa della libertà di manifestazione del pensiero è stata peraltro sempre considerata con un certo sospetto dalla dottrina costituzionalistica sia per la difficoltà di definire un fenomeno multiforme quanto alla sua identificabilità<sup>16</sup>, sia per la sua potenziale assimilabilità ai cd. reati di opinione<sup>17</sup>. Non è infatti casuale che nell'ordinamento statunitense dalla sentenza *Brandenburg vs Ohio* il discorso odioso, comprendente anche la blasfemia, viene considerato protetto dal Primo Emendamento e solo qualora le modalità espressive si traducano in "linguaggi" violenti o istigatori sono fuori dalle garanzie dalla norma costituzionale<sup>18</sup>. Alquanto diversa è

---

<sup>15</sup> I lati oscuri della rete sono stati bene evidenziati in un classico della letteratura sul tema EVGENIJ MOROZOV, *The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom*, Paperback, New York, 2011, p. 432 ss. Peraltro nel presente saggio non viene affrontato il dibattito sul *deep web* che rappresenta, in realtà, la parte più significativa di Internet dove si compiono attività criminali di ben più significativa gravità. In proposito e da ultimo LIVIO VARRIALE, *La prigionia dell'umanità. Dal deep web al 4.0, le nuove carceri digitali*, Minerva, Bologna, 2017, p.7ss.

<sup>16</sup> ANTHONY SELLARS, *Defining Hate Speech*, in: <https://ssrn.com/abstract=2882244>.

<sup>17</sup> ALESSANDRO SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in [https://www.academia.edu/1031106/Libert%C3%A0\\_di\\_espressione\\_e\\_reati\\_di\\_opinione](https://www.academia.edu/1031106/Libert%C3%A0_di_espressione_e_reati_di_opinione)

<sup>18</sup> CRISTIANA CIANNITTO, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella*



invece la posizione dei paesi europei in cui la necessità di garantire la libertà di espressione come momento di cesura rispetto alle esperienze totalitarie vissute in un passato non troppo lontano si è scontrata con il timore del riemergere di “ideologie” contrarie ai principi democratici mostrando perciò, sin dal dopoguerra, un atteggiamento meno incline ad abbracciare una visione “ottimistica” delle virtù taumaturgiche del *marketplace of ideas*. A fronte di previsioni costituzionali che tutelano in modo ampio, ma non assoluto, la libertà di manifestazione del pensiero – l’unica eccezione è costituita dall’ordinamento tedesco<sup>19</sup> che per ragioni storiche prevede già in Costituzione la possibilità di significative deroghe alla libertà di espressione - Francia, Inghilterra e Italia<sup>20</sup> si sono dotati nel tempo di corposi apparati normativi finalizzati a sanzionare, con variazioni legate ovviamente al proprio contesto costituzionale, l’incitamento all’odio razziale, etnico, religioso. In Italia per la verità, il “nucleo originario” della disciplina, costituito dall’art. 3, l. n. 654 del 1975 (approvata in esecuzione della Convenzione di New York del 1965 sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione), non prevedeva la tutela nei confronti dell’incitamento alla discriminazione per motivi religiosi, lacuna colmata dall’art. 1, l. 205 del 1993 (c.d. legge Mancino). Un’ulteriore modifica è intervenuta per opera dell’art. 13 della menzionata l. n. 85 del 2006, consistente nell’alleggerimento del quadro sanzionatorio originario e nella correzione delle fattispecie ivi previste mediante la sostituzione della condotta di «incitamento» con quella di «istigazione» e della condotta di «diffusione delle idee» con quella di «propaganda»<sup>21</sup>. Diversa è, invece, la disciplina prevista per i reati di vilipendio alla religione contenuti negli artt. 402-406 c.p. che per effetto di ripetuti interventi della Corte Costituzionale ha via via allineato la tutela penalistica al principio di uguale trattamento tra tutte le confessioni senza

---

*società contemporanea*, Giappichelli Torino, 2016.

<sup>19</sup> La libertà di manifestazione del pensiero, sancita nell’art. 5 1° comma, può subire significative limitazioni da parte di leggi generali, norme legislative a protezione della gioventù e dell’onore della persona ovvero secondo l’art 18 non sia finalizzata al sovvertimento dell’ordinamento liberal democratico – con la perdita di tutti i diritti fondamentali; Così come l’espressione artistica o d’insegnamento che è sì libera ma qualora non leda i diritti di altri.

<sup>20</sup> Per un’analisi in chiave comparata sulla disciplina dell’*hate speech* nei tre ordinamenti indicati si v. MICHELA MANETTI, *L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato*, in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. II., Giappichelli, Torino, 2005, pp.512-518.

<sup>21</sup> Sulla natura di reati di puro pensiero che induce a ritenerli incompatibili con la tutela prevista dall’art. 21 Cost.si v. ancora tra i tanti MICHELA MANETTI, *L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato*, cit., p.520; CORRADO CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, BUP, Bologna, 2013, pp.102-116.

peraltro operare un mutamento del bene oggetto di tutela in tali che resta pur sempre il sentimento religioso collettivo, mediato dal sentimento religioso individuale<sup>22</sup> operando, peraltro, nella legge 85/2006, un alleggerimento del quadro sanzionatorio precedente alla riforma. La questione peraltro appare complicata dalla dimensione multiculturale che le società contemporanee hanno assunto. Nelle società laiche e pluraliste la propaganda - come precipitato della libertà religiosa - assume talvolta anche connotati svalutativi di un altro e diverso credo. La divulgazione della propria fede non può essere assimilata manifestazione del pensiero *tout court* poiché presenta caratteristiche sue proprie legata alla funzione di persuasione che essa svolge. A differenza della libertà di espressione essa non implica una dimensione dialogica in quanto scopo della propaganda è appunto portare l'adepto ad accettare la verità della propria fede. Date queste premesse è necessario comprendere entro quali limiti anche la propaganda religiosa anche denigratoria sia comprimibile. Anche in questo caso, peraltro, la soluzione fuori del cyberspazio appare idonea a contemperare i valori in gioco è quella limitare solo la forma laddove concorrano particolari circostanze di luogo e di tempo la propaganda si traduca in forme istigatorie. Se nel modo *offline* il possibile conflitto fra tutela della libertà di manifestazione del pensiero, libertà religiosa e *hate speech* viene risolto in base all'individuazione di fattispecie criminose sottoposte al vaglio del giudice che deve verificare la sussistenza degli elementi atti a giustificare l'irrogazione della sanzione nel mondo *online* le cose vanno in modo decisamente diverso<sup>23</sup>. L'espansione della piramide dell'odio sulla rete, accentuata dagli attentati di matrice terroristica, ha indotto le più importanti piattaforme, che veicolano contenuti ad elaborare pratiche di controllo (attraverso l'uso

---

<sup>22</sup> Critici su tale punto della riforma fra i tanti PIERLUIGI FLORIS, *Libertà religiosa e libertà di espressione artistica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008/1, p.189 ss. che evidenzia come, nella sua nuova formulazione, l'art. 403 c.p. punisce infatti le «offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o cose» vi è pur sempre un riferimento alla dimensione istituzionale e/o collettiva del sentimento religioso intrecciando, così, in modo ambiguo i riferimenti alle confessioni con quelli che riguardano l'offesa alla persona. In senso pressoché analogo CARMELA SALAZAR, *Le "relazioni pericolose" tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), gennaio 2008, pp.22-30.

<sup>23</sup> L'attentato alla redazione del settimanale *Charlie Hebdo* ha posto drammaticamente all'attenzione del giurista la questione del rapporto fra diritto di satira e libertà religiosa nell'ambito di società multiculturali attraversate sempre più da tensioni che appaiono difficilmente componibili. Pur nella consapevolezza della complessità del tema l'aporia tra i due diritti può essere appunto risolta solo avendo come sfondo la dignità umana il cui garante ultimo è peraltro nella valutazione del caso concreto il giudice. Si v. sul punto NICOLA COLAIANNI, *Diritti fondamentali e fondamentalismi: satira e simboli religiosi*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 5 ottobre 2016.

di algoritmi o gruppi di esperti (i quali hanno il compito di verificare le segnalazioni di altri utenti) volte a rimuovere in modo rapido contenuti (post, video, immagini) ritenuti offensivi. Le regole inserite dai *providers*, in particolare i *social media*, nei *Terms of contract* agiscono in maniera preventiva sulla propagazione di messaggi incitanti all'odio anche religioso. È possibile notare l'esistenza di due diversi modelli di regolazione autonoma all'interno dei *social* più diffusi. Il primo adottato da *Youtube* che prevede regole contrattuali generali fra utente e piattaforma dove è ribadita l'irresponsabilità per i contenuti veicolati dagli utenti e dalle *Community guidelines* mediante un generico riferimento alla politica aziendale che non supporta contenuti che promuovono o permettono violenza contro persone o gruppi di persone in ragione di alcune forme di appartenenza. Il secondo prevede una *regulation* più puntuale ed ha interessato i *social* più diffusi a livello globale. *Twitter* – che nei suoi primi anni di vita si caratterizzava per essere molto tollerante – ha di recente modificato i termini pattizi per l'accesso dei cibernauti, includendo una specifica sezione dedicata all' *hateful conduct*. Quest'ultima viene definita come l'attività volta a attaccare o minacciare altre persone sulla base della razza, dell'etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie. *Facebook*, invece, ha separato i *Terms of Contract* dallo *Statement of Rights and Responsibilities*. In tale documento viene identificato come *hate speech* ogni forma espressiva che contenga attacchi diretti a persone in ragione dell' appartenenza a tali categorie. Viene comunque introdotta un'eccezione che riguarda l'uso dell' *hate speech* "innocente" con fine educativo allo scopo di dimostrare gli effetti negativi che ha sui destinatari. Le linee guida interne contengono, però, un ulteriore elenco su cui il gruppo di moderatori può intervenire ed eventualmente rimuovere post, video, immagini dal profilo dell'utente. Sono elencate, infatti, altre otto sottocategorie da cui sono peraltro escluse le espressioni satiriche anche a contenuto offensivo e l'uso degli *hate symbols* rivolti a personaggi pubblici e capi di stato. I *social* sono divenuti luoghi, come prima si diceva, nei quali vengono veicolati anche espressioni pacifiche del culto. In un recente caso un sacerdote italiano ha utilizzato la nota piattaforma *Facebook* per tramettere la recita del rosario in diretta in due momenti della giornata. Il profilo è stato oggetto di reazione violente nei confronti del ministro di culto, con commenti blasfemi e minacciosi cui è seguita, come rimedio da parte dei *providers*, la rimozione non dei singoli *post*, bensì il blocco del

profilo del soggetto che trasmetteva *online* il messaggio religioso<sup>24</sup>. Il *social* avrebbe dovuto, in questo caso, procedere ad una rimozione “chirurgica” cioè selettiva, cancellando solo ed esclusivamente i *post* di odio, vietati dalle regole contrattuali, mentre in nessun modo avrebbe potuto bloccare l’accesso al profilo dell’utente che veicolava un messaggio non solo lecito, ma protetto<sup>25</sup>. Il punto peraltro di maggiore criticità è dato dal fatto che il bilanciamento fra i diritti in gioco (libertà di manifestazione del pensiero, libertà di professare la fede, contrasto all’*hate speech*) viene realizzato all’interno delle regole delle piattaforme e in base a codici di condotta opachi quanto alla definizione dei comportamenti censurabili che, dunque, consente un’ampissima discrezionalità dei *providers* tale da determinare forme di censura privata del tutto contrarie al dettato costituzionale e privi delle garanzie poste a tutela delle libertà fondamentali come, nel caso di specie, quella di religione.

### 3. Big data e appartenenza religiosa tra rischi di profilazione ed esigenze securitarie

Oggi non viene in discussione l’esistenza di una libertà religiosa informatica nella sua versione sia positiva sia negativa<sup>26</sup>. Sotto il primo profilo, essa esprime il diritto a che non siano rese note le proprie idee religiose, le proprie inclinazioni, le pratiche di culto. In chiave negativa, invece, comporta il diritto a poter esercitare un controllo sui dati concernenti la propria persona, anche quelli relativi alla propria appartenenza religiosa sul web - immessi dallo stesso soggetto o da terzi.

---

<sup>24</sup> *Rosario in diretta su Facebook, prete bloccato e minacciato* di ANDREA ZAMBRANO, 4 novembre 2017, su <http://www.imolaoggi.it/2017/11/04>. Il blocco del profilo, sempre secondo notizie di stampa, sarebbe stato realizzato da un algoritmo creato appositamente per eccesso di segnalazioni da parte della comunità mussulmana a cui era sgradita la pratica religiosa diffusa sul *social*. Se la notizia fosse confermata si realizzerebbero due condotte criminose: quella del *provider* che avrebbe posto in essere un atto discriminatorio nei confronti di un credo religioso rispetto ad un altro; quella degli utenti che hanno postato le condotte incitanti all’odio o comunque offensive.

<sup>25</sup> LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), n. 35, 19 novembre 2012, p.4.

<sup>26</sup> L’idea di una libertà informatica, intesa in senso generale, è stata espressa per la prima volta da VITTORIO FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, nel vol. NICOLA MATTEUCCI (a cura di), *Privacy e banche dei dati*, Il Mulino, Bologna 1981, p.37ss. (poi compresa nel vol. ID., *Informatica diritto e società*, Utet, Milano, 1992, p.173 ss. e di poi ripresa da TOMMASO EDOARDO FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in *Rivista AIC*, 1, 2011, 15 dicembre 2010, pp.4-6.

Il potenziamento e l'innovazione dell'informatica oggi, peraltro, rendono possibile l'acquisizione di una massiccia mole di informazioni attraverso l'incrocio di notizie sugli usi, gusti e preferenze è possibile ricostruire la completa identità digitale e dunque dell'appartenenza religiosa<sup>27</sup>.

In questo secondo caso l'acquisizione avviene in modo occulto da parte del fornitore del servizio così che l'utente non è in grado di verificare se le informazioni vengano trasmesse in modo corretto né a chi vengano inviate<sup>28</sup>.

Un ulteriore elemento di preoccupazione rispetto all'acquisizione dei dati sensibili nasce dalla diffusione delle cd. *applications* le quali per poter essere installate, e, dunque utilizzate, chiedono come "corrispettivo" dell'accesso gratuito al servizio la possibilità di leggere i contenuti dell'internauta presenti sul *pc* o *smartphone* cedendo così totalmente o parzialmente le informazioni anche riservate che il *device* contiene. Peraltro, negli ultimi anni si sono diffusi specifici servizi di tipo religioso scaricabile sul proprio supporto elettronico che consentono dunque una conoscenza "mirata" dell'orientamento confessionale del fruitore del servizio riproponendo in maniera più accentuata le preoccupazioni innanzi esposte<sup>29</sup>.

Questo primo aspetto incrocia un secondo e più inquietante problema venuto alla luce dopo il caso *Snowden*. I Governi che dopo i numerosi attentati terroristici degli ultimi anni- hanno imposto serie restrizione ai diritti fondamentali, infatti, possono avere interesse a farsi consegnare dalle *Big Corporations* i dati dei singoli utenti in nome della sicurezza nazionale al fine di monitorare i cittadini e prevenire la commissione di crimini anche sulla

---

<sup>27</sup> I meccanismi di profilazione, utilizzati a scopo di marketing, sono molteplici e finalità differenti. In alcuni casi lo scopo del *profiling* è quello di predire i possibili orientamenti commerciali degli utenti. In altre ipotesi e quelli invece espliciti che invece monitora le preferenze del soggetto partendo dalla conoscenza dei propri dati personali forniti dall'utente. Tra i meccanismi più utilizzati vi sono i cd. *cookies* che memorizzano le informazioni rilevanti nel corso del tempo e ne consentono la successiva consultazione da parte degli stessi soggetti che hanno proceduto all'installazione raccogliendo svariati tipi di dati: credenziali di accesso a un sito (ID e password), gli URL dei siti internet visitati, data e ora di visita, numero di click effettuati su un determinato annuncio pubblicitario e dunque avere una conoscenza profonda, attraverso l'uso della rete, di chi è l'utente e di cosa vuole. Un'analisi accurata dell'uso di tali meccanismi e dei rischi connessi per la riservatezza in campo religioso si v. DARIO MORELLI, *Perché non possiamo non dirci tracciati: analisi ecclesiasticistica della pubblicità comportamentale on-line*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe\_chiese.it), n. 37, 2012, 3 dicembre 2012, pp.1-27.

<sup>28</sup> Ancora LUCA PEDULLÀ, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, cit., pp.6-7.

<sup>29</sup> Sulla tale questione si v. ANTONIO FUCILLO, GENNARO FUSCO, FERDINANDO GRAVINO, in ANTONIO FUCILLO, RAFFAELE SANTORO (a cura di), *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica. Il trattamento dei dati sensibili di interesse religioso*, Giappichelli, Torino, 2017, specificamente pp.192-193; DARIO MORELLI, *Perché non possiamo non dirci tracciati: analisi ecclesiasticistica della pubblicità comportamentale on-line*, cit., che analizza l'uso di queste nuove tecnologie ai fini della pubblicità comportamentale sensibile, specificamente p.18.

base della sola appartenenza religiosa dell'internauta<sup>30</sup>.

Per porre rimedio- forse tardivo- all'utilizzazione e soprattutto commercializzazione dei dati sensibili in maniera occulta o non pienamente consapevole è intervenuto di recente il Regolamento Europeo<sup>31</sup> (General Data Protection Act identificato con l'acronimo GDPR) – entrato in vigore nel 2016, mentre la sua applicazione sarà possibile solo dal maggio 2018 - che ha provveduto a chiarire come e quando ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi di profilazione – definendone le caratteristiche fondamentali<sup>32</sup> – e ha introdotto l'obbligo di consenso “esplicito” ai fini della liceità del trattamento ( art. 22). Inoltre è espressamente fatto divieto acquisire dati sensibili a meno che non vi un'espressa autorizzazione dell'utente.

La futura applicazione dell'atto europeo pone peraltro alcune questioni. Secondo le Linee Guida emesse dal Garante della privacy il termine *esplicito* contenuto nel GDPR non è equivalente a “documentato per iscritto”, né è necessaria la “forma scritta” unica modalità, tuttavia, idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso. Ciò comporterà una modifica del vigente Codice della *privacy* nella parte in cui prevede che il trattamento delle informazioni religiose sia subordinato all'autorizzazione del Garante ex articolo 26, comma 1<sup>33</sup>, e all'obbligo di prestazione per iscritto – a pena di

---

<sup>30</sup> Il tema della sorveglianza e del monitoraggio da parte delle autorità pubbliche con l'aiuto delle piattaforme social è affrontato con particolare riguardo al caso statunitense da PASQUALE ANNICCHINO, *Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoe\_chiese.it), n. 5, 2017, 13 febbraio 2017, p. 13 si v. CRAIG TIMBER, ELISABETH DWOSKIN, *Facebook, Twitter and Instagram sent feeds that helped police track minorities in Ferguson and Baltimore*, in *The Washington Post*, 11 ottobre 2016 in: [https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/10/11/facebooktwitter-and-instagram-sent-feeds-that-helped-police-track-minorities-in-ferguson-and-baltimoreaclu-says/?tid=sm\\_tw](https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/10/11/facebooktwitter-and-instagram-sent-feeds-that-helped-police-track-minorities-in-ferguson-and-baltimoreaclu-says/?tid=sm_tw); AMERICAN CIVIL LIBERTIES ET AL, *Lettera alla società Twitter*, 10 ottobre 2016, in [https://www.aclunc.org/sites/default/files/20161010\\_ACLU\\_CMJ\\_Color\\_of\\_Change\\_Joint\\_letter\\_Twitter.pdf](https://www.aclunc.org/sites/default/files/20161010_ACLU_CMJ_Color_of_Change_Joint_letter_Twitter.pdf).

<sup>31</sup> REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

<sup>32</sup> L'articolo 4 del Regolamento, cit., definisce la profilazione come «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

<sup>33</sup> Il Garante ha “la facoltà di procedere non solo volta per volta su impulso dei singoli richiedenti [...] ma anche attraverso formule autorizzatorie di carattere generale rivolte a determinate categorie di titolari o di trattamenti. L'art. 26, comma 4, lettera a) del Codice privacy prevede per l'appunto un regime speciale per il trattamento effettuato da “associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere filosofico o religioso” (escluse le confessioni religiose vere



nullità ex art. 23, comma 4,– del consenso informato, specifico e libero. La regola prescelta dal legislatore italiano per rendere lecito il trattamento dei dati religiosi appare peraltro in grado di tutelare la riservatezza dell'utente in maniera più incisiva di quanto non faccia la futura regolazione europea. Vero è che dal combinato disposto dell'art. 9 e 22 del GDPR nonché dalle norme relative alla informativa e alla possibilità di revocare il consenso testimoniano un'attenzione a maggiore verso il diritto alla riservatezza dell'internauta. Ben avrebbe fatto, però, il Regolatore Europeo ad estendere la possibilità di limitazioni consentita (agli Stati membri) dall'ultimo paragrafo dell'art. 9 – anche ai dati religiosi<sup>34</sup>, consentendo così di mantenere l'obbligo della forma scritta e la possibilità di un intervento dell'Autorità di regolazione.

#### *4. La libertà religiosa dei minori sui nuovi media e dovere di protezione dei genitori.*

Un aspetto inesplorato attiene alla relazione libertà religiosa dei minori e tutela degli stessi relativamente a forme di indottrinamento realizzate attraverso l'uso della rete.

Ad una primigenia visione del minore come oggetto di decisione altrui, infatti, grazie anche all'influenza dell'ordinamento sovranazionale e internazionale, si è sostituita una concezione che riconosce il non adulto come un soggetto titolare di diritti propri<sup>35</sup>. Questo passaggio è consequenziale ad

---

e proprie, come vedremo tra breve) sui dati sensibili degli aderenti o dei soggetti che hanno contatti regolari con l'ente stesso. Tali dati possono essere trattati senza consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallo statuto, purché non siano comunicati all'esterno o diffusi, e purché l'ente/associazione determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. Un ulteriore, specifico regime è previsto dall'art. 26, comma 3, lettera a) per il trattamento dei “dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni”. Tali trattamenti effettuati da confessioni in senso proprio non sono subordinati né al consenso scritto dell'interessato, né all'autorizzazione del Garante, ma richiedono che la confessione abbia determinato idonee garanzie nel rispetto dei principi indicati al riguardo con apposita autorizzazione del Garante”

<sup>34</sup> L'ultimo paragrafo dell'art. 9 sancisce peraltro “Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute”.

<sup>35</sup> Da ultimo anche la Carta di Nizza all'art. 24 ( Diritti del bambino ) che sancisce, a livello europeo, il superamento di una visione paternalistica. La disposizione, peraltro, introduce il criterio della progressività nell'attribuzione del diritto a manifestare la propria opinione su diritti che lo riguardano

una diversa idea della famiglia e prende avvio, in Italia, alla riforma del 1975 segnando il superamento da un modello familiare patriarcale caratterizzato dalla supremazia del padre rispetto agli altri membri<sup>36</sup> ad un'idea di famiglia basata sul riconoscimento della pari dignità dei suoi componenti: viene cancellata, infatti, la potestà maritale ed la patria potestà viene sostituita la potestà genitoriale; gli stessi figli divengono soggetti di diritti titolari di una propria identità rispetto a quella del nucleo d'origine ma che, evidentemente, con esso s'intreccia.<sup>37</sup>

La nuova formulazione 147 c.c. attraverso il riferimento alle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore<sup>38</sup> determina un mutamento del paradigma educativo dei genitori. La formazione del "non adulto" non è più derivata dalla trasmissione di valori supremi estranei alla sua identità ma viene costantemente adeguata alla personalità della prole e basata sul principio di autonomia del figlio. Il ruolo del padre e della madre diviene così più articolato.

Gli ascendenti non possono esimersi completamente dal proporre modelli di vita familiare e sociale positivi e sono dunque tenuti a svolgere un'attività di indirizzo offrendo ai figli un esempio di vita in grado di favorire il loro pieno sviluppo.

L'insegnamento religioso rappresenta un'espressione del progetto pedagogico genitoriale secondo una lettura del combinato disposto degli artt. 19 e 30 della Costituzione che va bilanciato con il diritto fondamentale della prole alla propria autodeterminazione anche rispetto all'orientamento spirituale, che trova invece fondamento nell'art.2 della Costituzione. Da questo punto di vista le dinamiche familiari risentono di questa tensione: lo sviluppo

---

legato cioè non solo all'età quanto al grado di "maturazione" raggiunto.

<sup>36</sup> Cfr. FRANCESCO RUSCELLO, *Dal patriarcato al rapporto omosessuale: dove va la famiglia?*, in *Scritti in memoria di Ernesto Cantelmo*, II, ESI, Napoli, 2003, p. 664 ss.

<sup>37</sup> Si v. le illuminanti osservazioni PIETRO PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1991<sup>2</sup>, p. 497 ss., ridefinisce il rapporto educativo, alla luce dei principi di eguaglianza e di unità della famiglia, come «correlazione di persone», oltrepassando quindi lo schema della potestà intesa come potere-soggezione.

<sup>38</sup> Tra i tanti autori che hanno esaminato le vicende processuali PIERANGELO FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiasitca.*, 1, 2000, pp. 191- 216; MARIA LUISA LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica ([www.stato-chiese.it](http://www.stato-chiese.it)), febbraio 2007. In giurisprudenza, Trib. Bologna, 5 febbraio 1997, in *Dir. Fam e pers.*, 1, 1999; Trib. Napoli, 4 gennaio 2006, in *Corr. merito*, 2006, p. 162 "La separazione va addebitata al coniuge che ha tenuto una condotta pregiudizievole per la crescita equilibrata dei figli nella specie la separazione è stata addebitata al marito, testimone di Geova, il quale ha reiteratamente impedito al figlio, ancora in tenera età, di svolgere attività ludiche, così determinandone il profondo turbamento, in quanto ritenute contrarie alle proprie convinzioni religiose.



identitario del “non adulto” non è improvviso ma si sedimenta e si costruisce nel tempo anche attraverso gli *inputs* che provengono dal contesto affettivo in cui vive. Di qui la necessità di evitare che dissidi fra coniugi su aspetti di fede v' ancora oggi più frequenti per la natura aperta e multiconfessionale delle società occidentali e per la profonda instabilità che caratterizzano oggi i legami familiari – o forme di indottrinamento forzato, frequenti durante l'infanzia dove forme di pressione psicologica da parte dei riferimenti affettivi possano alterare in maniera pesante l'evoluzione psicofisica del minore<sup>40</sup>.

Nella fase dell'adolescenza e con lo sviluppo di una più ampia autonomia è innegabile, dunque, che il “non adulto” assuma una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie scelte sicché il campo di azione del genitore si restringe a vantaggio del processo di emancipazione del figlio<sup>39</sup>. Tale momento viene convenzionalmente individuato al compimento del dodicesimo anno di età, momento dal quale il minore potrà liberamente determinare le proprie scelte, anche religiose, tanto che lo stesso legislatore attribuisce rilevanza alle sue preferenze nel contesto dell'istruzione scolastica superiore<sup>40</sup>.

In base all'art 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 i processi di apprendimento e informazione sono diritti riconosciuti ai minori nonché la libertà di espressione intesa come “la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo”.

Internet offre, dunque, l'opportunità di sperimentare nuove forme di trascendenza e assumere una visione del mondo diversa da quelle proposte in familiari. Nella fase dell'adolescenza il processo di maturazione non si è ancora completato del tutto e coincidente con una certa vulnerabilità e un'instabilità psicologica connaturati alla transizione all'età matura. Il processo di individuale di sviluppo armonico potrebbe, perciò, essere alterato da forme di propaganda religiosa che incitano all'odio. Sono stati da tempo messi in

---

<sup>39</sup> Così LAURA SACCHETTI, *Le procedure giudiziarie civili a tutela dell'interesse del minore*, in PAOLO DUSI (a cura di), *Problemi e prospettive fra giurisdizione e amministrazione negli interventi giudiziari a protezione dei minori*, (Atti del convegno «La tutela dell'interesse del minore e le procedure giudiziarie civili», Venezia 6-8 dicembre 1987), Giuffrè, Milano, 1990, p. 101. Da ultimo si v. ARIANNA THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 172 ss.

<sup>40</sup> La legge 18 giugno 1986, n. 281, che all'art. 1, commi 1 e 2, attribuisce allo studente il diritto di autonomamente determinarsi, scegliendo se avvalersi o meno dell'insegnamento di Religione nella scuola superiore, ed, in caso positivo, effettuando anche le relative scelte, compatibilmente con il regime statale pattizio e alle convenzioni esistenti con le varie confessioni ALMA TESTORI CICALA, *L'autodeterminazione dei minori nelle opzioni religiose e sociali*, in *Dir. fam. e pers.*, 1990, p. 1186 ss.

commercio dispositivi tecnologici volti a filtrare i contenuti nocivi<sup>41</sup> che si rivelano adeguati soprattutto per gli infradodicesenni mente l'Unione Europea finanzia programmi di educazione per un uso più informato della rete con l'invito per gli Stati membri di prevedere la predisposizione di strumenti di *self regulation* – in Italia si ricorda il Codice Internet e Minori peraltro mai applicato – o anche l'istituzione di particolari organi di controllo ( si pensi in Italia al Garante per l'infanzia e l'adolescenza<sup>42</sup> o anche i Co.Re.Com).

Il *web* si caratterizza, come si diceva innanzi, come uno strumento in grado di favorire forme di propaganda e proselitismo grazie alla possibilità di utilizzare in maniera simultanea la parola e immagine che rappresentano , qualora usati congiuntamente , potenti strumenti di persuasione. Un ulteriore aspetto che distingue la *net* da tutti gli altri mezzi di comunicazione è il carattere dell'interattività cioè l'opportunità di creare un rapporto continuo ed immediato, anche se collocati in punti geograficamente lontani, tra soggetti. Da un punto di vista psicologico infatti, è questa la fase in cui si sviluppa l'identità del soggetto anche in forma oppositiva rispetto alla famiglia di origine e alle figure genitoriali attraverso processi di autodeterminazione relativi a scelte fondamentali per la propria esistenza.

Le metodologie manipolative adottate da alcune di queste nuove aggregazioni – cui si faceva riferimento in apertura – per il reclutamento e la successiva fidelizzazione degli adepti sono comune anche ad altre forme di reati che prevedono forme di influenza in grado di alterare la volontà del minore . Si pensi ad esempio all'ipotesi del *roaming* , una forma di seduzione finalizzata allo sfruttamento sessuale del fanciullo che si realizza solo attraverso l'uso di internet in cui , il soggetto agente “abilmente cura e induce” (grooms) la vittima attraverso tecniche di manipolazione psicologica. L'attività di convincimento non caratterizza solamente la fase prodromica dell'adescamento, ma anche quella successiva, volta a far sì che il minore non faccia menzione dell'esperienza vissuta<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Si ricorda il *Safer Internet Programme* ed in particolare il progetto *Eu kids Online* che è stato proposto in varie edizioni. Un'analisi sui primi strumenti di *soft law* elaborati a livello europeo è stata condotta, per primo, da PASQUALE COSTANZO , *La regolazione della rete tra libertà di navigazione ed uso sicuro delle tecnologie tele comunicative* (“Safer Internet”), in *Il Diritto costituzionale come regola e limite al potere. Dei diritti e dell'eguaglianza. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol.III, Napoli, Jovene, 2009, p. 696 ss.

<sup>42</sup> Critica sull'effettività dei compiti attribuiti a tale organo si vedano le osservazioni di MARANA AVVISATI, *Il minore e la governace degli organi di sistema*, in ADRIANA CIANCIO, GIOVANNA DE MINICO, MASSIMO VILLONE, *Nuovi mezzi di comunicazione e identità*, Aracne, Roma, 2012, pp.223-224.

<sup>43</sup> Osserva opportunamente ARIANNA THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale. Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 9, n.13, 2017, p. 28 che nello spazio virtuale i diritti fondamentali dei ragazzi si trovano in una condizione di perenne fragilità in ragione del fatto

Nel caso di coercizione psicologica con finalità di abuso l'attività posta in essere dal soggetto si configura come una condotta illecita ( in molti paesi europei esiste un reato specifico di adescamento in rete che anticipando la soglia di punibilità colpisce la mera attività preparatoria attraverso l'uso di Internet rete all' abuso sessuale sui minori) la propaganda religiosa e il proselitismo rientrano nell'alveo della libertà religiosa di chi diffonde la fede e del minore che intende avvicinarsi ad essa .

Secondo studi recenti nella dimensione *online* la captazione del consenso avviene attraverso anche comunicazioni di natura privata (si pensi alle numerose forme di messengerie messe a disposizione dei minori ) un ambiente favorevole per agire "fuori dallo sguardo degli adulti" .

L'uso di questi strumenti impone un obbligo di astenersi degli adulti da qualsiasi forma di controllo- preventivo o successivo- venendo in rilievo in questo caso il diritto alla segretezza delle comunicazioni <sup>44</sup> ma lo espone al pericolo di subire forme di indottrinamento forzato ipotesi del tutto peregrina come dimostrano i recentissimi casi di reclutamento di giovanissimi *fortigni fighters* attraverso appunto Internet.

In una recente sentenza la Cassazione penale ha sancito la sussistenza del reato ex art. 617 c.p. nei confronti di un padre che aveva intercettato le telefonate dei figli fatte alla *ex* moglie. Secondo i giudici di legittimità la norma in questione "tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. In particolare il diritto alla riservatezza della comunicazione o della conversazione implica la possibilità di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della medesima e coerentemente la norma incriminatrice menzionata punisce in tal senso anche la condotta di colui che invece ne prenda cognizione senza il consenso dei titolari". Nella parte motiva della sentenza i giudici hanno chiarito inoltre che, contrariamente a quanto affermato dall'imputato nel ricorso, anche i figli minorenni vanno considerati come soggetti "altri" rispetto al padre e gli obblighi di vigilanza del genitore non possono legittimare la condotta tenuta dall'imputato dato che non esiste una vera e propria immedesimazione tra padre e figlio. Neppure la scriminante relativa al diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore giustifica qualsiasi illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo ma "solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze

---

che il cyberspazio è un universo senza confini, senza regole e senza sovrano.

<sup>44</sup> ELENA LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 154.

ze del caso e comunque nell'ottica della tutela dell'interesse preminente del minore e non già di quello del genitore"<sup>45</sup>. L'approccio adottato dal giudice appare in astratto condivisibile nella misura in cui protegge l'intimità del non adulto da interferenze arbitrarie. Più problematico, invece, è identificare le ipotesi in cui ricorrono caratteri dell'effettività e della necessità che giustificerebbero l'intervento invasivo del genitore. Nei casi di captazione del consenso gli effetti deleteri che incidono sul processo di formazione ma sono visibili solo quando la compromissione dell'equilibrio psicofisico si è realizzato .

Una possibile rimedio potrebbe ravvisarsi nell'articolo 8 del Regolamento Europeo citato in precedenza che – sebbene per finalità diverse<sup>46</sup>– prescrive, l'obbligo di non consentire l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (quindi iscrizione ai *social network* e ai servizi di messaggistica) a soggetti minori di 16 anni, a meno che non sia raccolto il consenso dei genitori rispetto al trattamento dei dati (occorre accertare che il permesso sia dato dall'esercente la potestà genitoriale). La norma prevede, però, che quest'aspetto possa essere regolato diversamente dalle singole Autorità nazionali (ma il limite non può scendere al di sotto dei 13 anni).

Al momento il Garante italiano non si è ancora espresso formalmente sulla questione, in attesa del necessario intervento del legislatore nazionale, che dovrà fissare il limite d'età in Italia. Si tratta di una norma che se traspunta senza modifiche ( prevedendo cioè il limite dei 16 anni) incide sul momento genetico della fruizione di alcune piattaforme – che permettono anche strumenti di comunicazione privata - rappresentando un significativo diaframma all'accesso indiscriminato dei minori ad Internet. L'ingresso alla "piazza virtuale" sarebbe infatti rimessa alla valutazione dei genitori che devono verificare se il minore abbia consapevolezza sufficiente o abbia raggiunto quel grado di maturazione indispensabile per autorizzarne l'utilizzo. La norma evidentemente non elimina il rischio per la semplice ragione che il non adulto potrebbe utilizzare false identità per aggirare l'ostacolo<sup>47</sup>. Questa disposizione per essere maggiormente effettiva andrebbe peraltro integrata incoraggiando gli aspetti educativi, in particolare da par-

---

<sup>45</sup> CORTE DI CASSAZIONE, VI Sezione Penale, 3 ottobre 2014, n. 41192.

<sup>46</sup> Scopo della disposizione Europea è quello di tutelare il trattamento dei dati personali del minore nella società dell'informazione.

<sup>47</sup> L'art. 8 paragrafo 4 peraltro prescrive che "Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili."

te di famiglia e scuola sui possibili rischi<sup>48</sup> derivanti da forme di suggestione e /o captazione della volontà di *qualsiasi natura* e proponendo, d'altro canto, specifici programmi d'istruzione che forniscano ai ragazzi «lo studio comparativo sulle religioni, sull'etica e sui diritti personali e sociali» come già suggerito in passato dalla Risoluzione dell'8 luglio 1992 del Parlamento Europeo in modo da proporre una visione ampia del trascendente in modo da sviluppare fuori dalla rete un approccio critico alla dimensione religiosa. Solo attraverso cioè queste forme sinergiche fra *hard regulation* e *soft regulation* sarà possibili arginare il pericolo ricordando, soprattutto ai minori, che il *cyberspazio* sebbene una realtà immateriale è pur sempre popolata di uomini.

---

<sup>48</sup> ARIANNA THIENE, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, cit., pp. 29-30 anche se sotto altro profilo quale la tutela della *privacy* nonché A.G.COM, *Libro bianco media e minori*, in [www.agcom.it](http://www.agcom.it), gennaio 2018.